



---

# **Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione per la gestione di alloggi, in semi-autonomia, confiscati alla criminalità organizzata e riconvertiti per l'accoglienza di donne e minori vittime di violenza in uscita da percorsi di protezione**

---

***Attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 10 dicembre 2024, n 199***

## Sommario

A)	Stato del documento .....	4
B)	Finalità.....	4
B.1)	Premessa .....	4
B.2)	Le azioni .....	5
B.3)	Scopo specifico dell'Avviso .....	5
C)	Obiettivi .....	6
D)	Requisiti di partecipazione.....	6
D.1)	Enti del Terzo Settore Ammessi .....	6
D.2)	Requisiti minimi di partecipazione.....	7
E)	Fasi e tempi del procedimento.....	8
E.1)	Fasi del procedimento .....	8
E.2)	Responsabilità del procedimento.....	8
E.3)	Selezione dei soggetti .....	9
E.3.1)	Modalità di partecipazione .....	9
E.3.2)	Chiarimenti .....	9
E.3.3)	Istruttoria preliminare .....	9
E.3.4)	Criteri selettivi.....	10
E.3.5)	Commissione di valutazione .....	13
E.3.6)	Svolgimento delle operazioni.....	13
E.4)	Attività di co-progettazione.....	13
E.5)	Convenzione.....	14
F)	Risorse.....	15
F.1)	Risorse finanziarie.....	15
F.2)	Risorse immobiliari.....	16
F.3)	Altre risorse .....	16
G)	Verifiche e controlli.....	17
G.1)	Controlli sui requisiti .....	17
G.2)	Aggiornamento delle informazioni.....	17
G.3)	Cause di risoluzione .....	17
H)	Trattamento dei dati personali .....	18
H.1)	Trattamento per la procedura di co-progettazione .....	18

H.2) Trattamento dei dati nell'attuazione .....	18
I) Appendice normativa .....	20
I.1) Inquadramento .....	20
I.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione .....	22

## A) State del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	25/03/2025	Prima emissione	Tutte

## B) Finalità

### B.1) Premessa

Con deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. 2531 “*Criteri, modalità e termini per l’erogazione di contributi per il recupero e l’utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (l.r. 17/2015, art. 23, comma 1, lett. a) – Revoca della d.g.r. n. 3597/2015*” il Comune di Rho ha partecipato alla manifestazione d’interesse per l’ottenimento dei fondi finalizzati alla ristrutturazione di due alloggi requisiti alla criminalità organizzata siti sul territorio comunale.

Con deliberazione del Consiglio comunale del 26 gennaio 2022 n. 4 avente ad oggetto: “*Accordo interistituzionale per la legalità 2021-2026 tra Città Metropolitana di Milano, associazione libera, Prefettura di Milano, Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati – ANBSC- di Milano*”, il Comune di Rho ha acquisito n. 2 appartamenti siti nel territorio comunale, di proprietà della criminalità organizzata, con atto amministrativo in conformità alle disposizioni del vigente codice antimafia-decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 29 marzo 2022 con la quale è stata approvata la documentazione tecnica necessaria alla partecipazione al “*Bando Regionale beni confiscati alla criminalità anno 2022 - RLY12021022843*” relativamente agli interventi di riqualificazione edilizia dei 2 immobili confiscati alla criminalità organizzata, al fine di loro recupero per l’utilizzo ai fini sociali;

Con relazione sociale e tecnica del 29 marzo 2022 il Comune di Rho ha presentato un progetto per la riconversione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, in strutture di accoglienza per donne vittime di violenza di genere con l’obiettivo di mettere tale risorsa a disposizione del Centro Antiviolenza “Hara” e della Rete territoriale antiviolenza di cui il Comune di Rho è Ente capofila.

Con decreto regionale del 24 giugno 2022, n. 9104 “*Ammissione degli enti locali al contributo regionale per il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata – anno 2022 (l.r. 17/2015, art. 23; d.g.r. n. 2531/2019 e d.g.r. n. 4347/2021)*”, il Comune di Rho ha ottenuto il finanziamento per gli interventi di ristrutturazione degli appartamenti confiscati, i cui lavori sono terminati in data 21 febbraio 2023.

Con deliberazione di Giunta comunale del 12 dicembre 2024 n. 199, è stato approvato il documento “*Linee di indirizzo per la co-progettazione e gestione di alloggi, in semi-autonomia, confiscati alla criminalità organizzata e riconvertiti per l'accoglienza di donne e minori vittime di violenza in uscita da percorsi di protezione*” dove, tra l’altro, viene preso atto del numero esatto di alloggi disponibili per la co-progettazione in argomento, pari a 3, come meglio dettagliato al paragrafo 6.2 delle linee guida.

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell’Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

## **B.2) Le azioni**

La procedura attivata con il presente atto è finalizzata all'individuazione di soggetti a cui concedere la gestione, a titolo gratuito, di tre appartamenti confiscati alla criminalità organizzata per l'accoglienza di donne e nuclei monoparentali con figli nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere, in conformità alle disposizioni del vigente codice antimafia-decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

L'Amministrazione Comunale, con la presente procedura, intende perseguire le seguenti finalità strategiche:

- Realizzare un sistema integrato di *governance* del territorio per offrire alle donne vittime di violenza una gamma di interventi e servizi di accoglienza, messa in protezione e supporto alla fuoriuscita dalla condizione di violenza;
- Promuovere e implementare la Rete territoriale interistituzionale antiviolenza coordinata dall'Amministrazione Comunale, capofila della medesima rete;
- Procedere al monitoraggio e alla valutazione delle strategie e delle azioni introdotte a favore delle donne vittime di violenza, in sinergia e collaborazione con il Centro Antiviolenza.

Le attività indicate corrispondono ad una parte delle attività di interesse generale che le Associazioni ed Enti del Terzo Settore possono esercitare ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La peculiarità di questi obiettivi strategici richiede che gli Enti del Terzo Settore selezionati siano particolarmente radicati nel territorio di Rho o che comunque abbiano una buona conoscenza del territorio.

## **B.3) Scopo specifico dell'Avviso**

Scopo principale di questo documento è selezionare uno o più Enti del Terzo Settore (ETS) con cui co-progettare e realizzare la gestione di tre alloggi confiscati alla criminalità organizzata, ed ora di proprietà del Comune di Rho, siti nel territorio comunale e riconvertiti in Case Rifugio di II° livello per l'accoglienza di donne sole e donne con figli nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere.

L'individuazione dell'Ente del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale con la citata deliberazione di Giunta comunale del 10 dicembre 2024 n. 199

La Convenzione che sarà stipulata con l'Ente individuato dal presente avviso e con cui si procederà alla co-progettazione, avrà durata di sei anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della medesima.

Questo documento definisce gli obiettivi generali e specifici dell'Amministrazione, i criteri, le modalità di selezione dei soggetti con cui attivare la co-progettazione e le modalità attuative.

Nel rispetto dei recenti orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, questo avviso non è volto ad instaurare un rapporto contrattuale ma è finalizzato, attraverso l'individuazione di un soggetto gestore degli appartamenti, a dare risposte concrete ai bisogni delle donne vittime di violenza di genere nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e di accompagnamento verso un'autonomia abitativa e lavorativa.

## C) Obiettivi

Attraverso la riconversione delle risorse immobiliari confiscate alla mafia, il Comune di Rho intende perseguire, nella realizzazione sul proprio territorio comunale di Case Rifugio per l'accoglienza di donne vittime di violenza, con l'obiettivo di offrire alle donne un luogo in cui poter essere supportate e sostenute nel percorso di fuoriuscita dalla violenza verso una propria autonomia abitativa e lavorativa.

A fronte dell'emersione sempre più significativa del fenomeno di contrasto alla violenza di genere, la scelta di convertire queste unità abitative in luoghi di accoglienza per le donne vittime di violenza, si configura come azione con una finalità sociale, di aiuto e recupero di una fascia di popolazione molto vulnerabile.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'ente gestore, individuato attraverso il presente avviso di co-progettazione per la gestione Case Rifugio, deve:

- garantire l'accoglienza alle donne vittime di violenza in carico alla rete interistituzionale “Nemmeno con un fiore” degli ambiti territoriali del Rhodense e del Garbagnatese, al Centro Antiviolenza “Hara” o provenienti da altre Reti territoriali anche sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia;
- attivare azioni finalizzate all'integrazione delle donne e dei nuclei accolti con i servizi, le associazioni e le realtà presenti sul territorio attraverso un lavoro di ricognizione dell'esistente;
- definire criteri e procedure per l'accoglienza di donne e/o nuclei segnalati dal Centro Antiviolenza;
- incrementare le azioni di sensibilizzazione nel territorio, volte a meglio integrare nel tessuto comunitario, le donne e i minori accolti;
- creare/attivare una rete formale e informale in grado di supportare le donne nei loro bisogni, in prospettiva di una loro autonomia lavorativa ed abitativa;
- procedere alla registrazione ed iscrizione all'Albo delle Case Rifugio di Regione Lombardia secondo quanto previsto dalla nuova Intesa Stato Regioni e sulla base dei criteri indicati da Regione.

Le attività specifiche potranno essere riviste, integrate e meglio dettagliate nell'ambito del processo di co-progettazione attivato con questo Avviso, approfittando dell'apporto che i soggetti selezionati saranno in grado di offrire in termini di conoscenza dei bisogni del target, di competenze tecniche e organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità creative, ideative e progettuali degli interventi.

## D) Requisiti di partecipazione

### D.1) Enti del Terzo Settore Ammessi

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad esclusione delle imprese sociali.

Fra gli ETS ammessi rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'ETS deve svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi d'azione richiesti.

Sono esclusi dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di co-progettazione:

- le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

## D.2) Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti ammessi alla procedura di co-progettazione dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

### Requisiti di ordine generale

- Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n.36 (impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), aggiornato con decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 109.
- tutto il personale impiegato nelle attività con minori non deve aver riportato condanne /non deve aver patteggiato con riferimento alla legge 38/2006 e con riferimento ai reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiese 609-undecies del Codice penale;
- non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Rho da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, dovranno essere rese dal legale rappresentante del candidato, o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023 (impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), aggiornato al 31 dicembre 2024.

Nel caso in cui gli Enti del Terzo Settore intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, ogni ente del terzo settore deve possedere i requisiti di ordine generale.

Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la forma con cui enti del terzo settore intendono partecipare sia il consorzio.

### Requisiti tecnico-professionali:

- essere già aderenti ad almeno una delle reti territoriali antiviolenza in Regione Lombardia;
- possedere tutti i requisiti soggettivi-giuridici previsti per la gestione delle Case Rifugio previsti dalla nuova intesa Stato – Regioni del 14 settembre 2022 e dalla deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2023, n. 1073\*;

---

\* I requisiti soggettivi previsti dalla d.G.R. 1073/2023 sono:

- essere gestori di Case Rifugio regolarmente iscritte all'Albo regionale, predisposto da Regione Lombardia come indicato nella nuova Intesa Stato-Regioni, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla co-progettazione;

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, i requisiti minimi di partecipazione sono posseduti dal raggruppamento / partenariato nel loro complesso. Tale regola vale anche per la forma consortile.

## **E) Fasi e tempi del procedimento**

### **E.1) Fasi del procedimento**

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti:

Prima fase:

- Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
- Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- Selezione dei soggetti;

Seconda fase:

- Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;

Terza fase:

- Sottoscrizione della convenzione ed avvio degli interventi.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*»), la prima fase sarà finalizzata alla selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

La terza fase è naturalmente subordinata alla positiva conclusione della seconda. Pertanto, la terza fase non è obbligatoria e vincolante per le parti (Comune ed ETS) potendo il procedimento concludersi senza che si giunga alla sottoscrizione della convenzione.

### **E.2) Responsabilità del procedimento**

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 
1. essere registrato nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  2. avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
  3. perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
  4. possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'unità operativa Centri Antiviolenza, dott.ssa Chiara Melchiorre.

### E.3) Selezione dei soggetti

#### E.3.1) Modalità di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre **venerdì 12 maggio 2025, alle ore 12.00**, tramite spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it);

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto per questo specifico avviso (Allegato A), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta e tutta la documentazione utile all'applicazione dei criteri selettivi. Oltre al modulo, **è necessario compilare il formato progettuale sintetico** (Allegato B) predisposto per questo specifico avviso.

In particolare, il candidato dovrà allegare una proposta progettuale tecnica di massima che ripercorra le voci previste nei criteri selettivi. La proposta dovrà tenere conto delle azioni generali perseguitate con il documento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 10/12/2024, n. 199.

È possibile chiedere un sopralluogo per visionare i locali facendone richiesta via mail al Responsabile del procedimento entro il giorno **30 aprile 2025**. Il sopralluogo potrà essere svolto sino al termine di scadenza dell'avviso.

#### E.3.2) Chiarimenti

Le informazioni su questo Avviso possono essere richieste al Responsabile del procedimento ai seguenti contatti:

posta elettronica certificata: [pec.protocollo.comunerho@legalmail.it](mailto:pec.protocollo.comunerho@legalmail.it)

posta elettronica ordinaria: [chiara.melchiorre@comune.rho.mi.it](mailto:chiara.melchiorre@comune.rho.mi.it),  
[unitaoperativa.famiglia@comune.rho.mi.it](mailto:unitaoperativa.famiglia@comune.rho.mi.it)

telefono: 02 93332328 – 02 93332302

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti, entro e non oltre il giorno **02 maggio 2025**, indirizzando al Responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: [chiara.melchiorre@comune.rho.mi.it](mailto:chiara.melchiorre@comune.rho.mi.it)

	Scadenza Data	Paragrafo di riferimento
Richieste chiarimenti	02 maggio 2025	E.3.2)
Richiesta sopralluogo	30 aprile 2025	E.3.1)
Presentazione progetto	12 maggio 2025	E.3.1)

#### E.3.3) Istruttoria preliminare

Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare verifica:

- il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
- il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione previsti da questo Avviso;

- la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

Il Responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

Il progetto presentato deve garantire, a pena di esclusione, il rispetto dei requisiti soggettivi – giuridici di tipo oggettivo e i requisiti organizzativi dettati dall'Intesa Stato – Regioni del 14 settembre 2022 e dall'allegato B della deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2023, n. 1073, previsti per le strutture di secondo livello.

La commissione di valutazione esclude i progetti se accerta il mancato rispetto dei requisiti indicati al paragrafo precedente.

I requisiti organizzativi gestionali collegati alle caratteristiche strutturali degli immobili (quali l'agibilità ecc.) sono comunque assicurati dal Comune di Rho.

Per la selezione dell'ente con cui sviluppare la co-progettazione la Commissione di valutazione avrà a disposizione complessivamente cento punti che saranno attribuiti alle proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:

- qualità della proposta progettuale presentata: max 45 punti;
- cofinanziamento in termini di costi, e/o servizi aggiuntivi: max 35 punti;
- esperienza negli interventi relativi all'accoglienza di donne vittime di violenza e gestione di Case Rifugio: max punti 20 punti.

Questi criteri generali sono ulteriormente specificati nei seguenti criteri selettivi:

<b>Voce</b>	<b>Sub voce</b>	<b>Descrizione e tipologia</b>	<b>Punti max</b>
A) qualità della proposta progettuale presentata	(a1) qualità del progetto di gestione delle case rifugio, con particolare attenzione al percorso di fuoriuscita della donna dalla violenza e al percorso di accompagnamento ad una propria autonomia abitativa e lavorativa	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Valutazione del progetto e delle modalità operative gestionali rispetto agli obiettivi e alle finalità della co-progettazione	20
	(a2) Impatto del progetto in termini di collaborazione con la Rete Antiviolenza "Nemmeno con un fiore" che dimostrino il radicamento nel territorio di interesse e la concreta attitudine ad operare in rete e a realizzare una rete integrata e diversificata di servizi sociali	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Rapporti di collaborazione partnership sviluppate con altri enti pubblici e privati e territoriali negli interventi di contrasto al fenomeno della violenza di genere, con particolare attenzione alla rete "Nemmeno con un fiore"	15
	(a3) attività di monitoraggio e valutazione dei risultati e, per quanto possibile, degli esiti nonché della possibilità di diffondere in termini di modello le soluzioni sperimentate	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b> Valutazione delle attività di monitoraggio e valutazione proposte	10
B)	(b1) costi della gestione delle case	<b>Tipologia Discrezionale (D)</b>	20

cofinanziamento o in termini di costi, e/o servizi aggiuntivi	rifugio, declinate in maniera dettagliata in costi del personale, per prestazioni e servizi ecc.	<p>Valutazione dei costi delle attività che si intende realizzare nella co-progettazione. I costi devono essere espressi con adeguato dettaglio delle diverse componenti.</p> <p>Il punteggio è valutato discrezionalmente tenendo conto della coerenza dei costi proposti con le finalità dell'Avviso e della co-progettazione</p> <p>Il costo del personale deve essere coerente con quanto previsto dal Contratto Nazionale di categoria.</p>	
	(b2) proposta delle tariffe applicate con indicazione delle tipologie tariffarie, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 6.1 delle Linee d'indirizzo per la co-progettazione; la proposta delle tariffe deve anche illustrare le ragioni delle scelte sul piano tariffario, con particolare riguardo alla sostenibilità dei costi a lungo termine.	<p><b>Tipologia Discrezionale (D)</b></p> <p>La valutazione tiene conto delle indicazioni di massima previste dal paragrafo 6.1 delle Linee d'indirizzo per la co-progettazione.</p> <p>La valutazione dovrà tenere conto della capacità del candidato di illustrare le ragioni alla base delle scelte tariffarie in rapporto: alla qualità e alla sostenibilità del progetto, al co-finanziamento, al confronto/benchmarking con altre case rifugio presenti in Lombardia.</p>	10
	(b3) co-finanziamento assicurato dal proponente, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 6.4 delle Linee d'indirizzo per la co-progettazione. Il co-finanziamento è valutato solo se supera il valore minimo del 20% stimato dei ricavi da tariffe. Il maggior co-finanziamento può essere assicurato aumentando la percentuale rispetto ai ricavi o proponendo servizi, attività o beni aggiuntivi di cui dovrà essere quantificato il valore.	<p><b>Tipologia Tabellare (T)</b></p> <p>Attribuzione del punteggio secondo questo schema:</p> <p>punti 5 se il valore del maggior co-finanziamento va dal 25,01% al 30% dei ricavi;</p> <p>punti 2 se il valore del maggior co-finanziamento va dal 20,01% al 25% dei ricavi;</p> <p>punti 0 se non è previsto co-finanziamento aggiuntivo</p>	5
C) esperienza negli interventi relativi all'accoglienza	(c1) anni di esperienza nella gestione di Case Rifugio	<p><b>Tipologia tabellare (T)</b></p> <p>Punti 10 per esperienza di gestione di cinque o più anni;</p> <p>punti 4 per esperienza di quattro</p>	10

di donne vittime di violenza e gestione di Case Rifugio		anni; punti 3 per esperienza di tre anni; punti 2 per esperienza di due anni; punti 1 per esperienza di un anno; punti 0 per periodo inferiore all'anno	
	(c2) numero di volontari di cui il soggetto gestore dispone per gli interventi	<b>Tipologia Tabellare (T)</b> Consistenza numerica dei volontari: da 1 a 5 volontari: punti 4 da 5 a 10 volontari: punti 6 da 11 a 15 volontari punti 8 oltre a 15 volontari punti 10	10

**Tabella 1 - Criteri di attribuzione dei punteggi**

\* La voce B (b) va riferita a risorse, beni e strumenti collegati e correlati con le attività progettuali proposte dal candidato.

Il complesso dei punteggi sulle componenti qualitative (A e C) ammonta a 65 punti.

Il complesso dei punteggi sulle componenti economiche (B) è pari 35 punti.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della proposta o mancata proposta di quanto specificamente richiesto.

Metodo per i criteri T (tabellari): punteggio assoluto attribuito in funzione dello specifico valore raggiunto dall'offerta.

Metodo per i criteri D (discrezionali): aggregativo-compensatore, attribuendo i relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, discrezionalmente da parte dei singoli commissari. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

I commissari attribuiranno i coefficienti sulla base di questo metodo:

Descrittore	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che adeguato	0,7
Adeguato	0,6
Non adeguato	0,5

Descrittore	Coefficiente
Scarso	0,4

Tabella 2 - Coefficienti descrittori

Non saranno svolte riparametrazioni per la presenza in tutte la macro-voci di criteri tabellari.

#### E.3.4) Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della co-progettazione.

La commissione è responsabile della valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti nella fase A e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento.

#### E.3.5) Svolgimento delle operazioni

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della proposta progettuale ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti da questo Avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati in questo Avviso.

La commissione non procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole proposte progettuali.

Sarà formata la graduatoria in ordine decrescente, dal punteggio più alto al più basso.

Sarà selezionato ed invitato ai tavoli di co-progettazione il progetto che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo, con un minimo di 60 punti complessivi.

A parità di punteggio complessivo sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A e C.

In caso di ulteriore parità, sarà selezionato il progetto con il miglior punteggio derivante dalla somma dei criteri A.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

### E.4 Attività di co-progettazione

Concluse le operazioni di selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione, il RUP avvierà la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento il progetto selezionato, sarà avviata la valutazione e discussione critica in una o più sedute, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho.

Saranno quindi definiti, congiuntamente con il soggetto individuato, il progetto finale degli interventi e gli aspetti esecutivi, nel rispetto del limite di finanziamento erogabile indicato in questo Avviso.

Le attività di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali, a cura del RUP.

## **E.5) Convenzione**

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali», la terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- OGGETTO
- PROGETTAZIONE CONDIVISA
- DURATA
- DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- FORMAZIONE
- IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- IMPEGNI DEL COMUNE
- IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE
- CAUZIONE
- CONTROVERSIE
- CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La durata della convenzione non potrà superare i 6 anni.

La convenzione disciplina l'eventuale erogazione del contributo a finanziamento dei progetti per i bienni afferenti alla durata temporale della Convenzione, sulla base delle risorse stanziate da Regione Lombardia per l'accoglienza di donne e minori vittime di violenza di genere.

L'importo del finanziamento regionale, previa deliberazione di Giunta comunale ed assegnazione dei relativi fondi, potrà essere incrementato in ragione della crescita delle attività svolte, sino ad un limite massimo del cinquanta per cento.

La rendicontazione dei contributi erogati e dei costi di progetto dovrà avvenire nel rispetto delle regole di rendicontazione che saranno definite al termine del processo di co-progettazione.

La cauzione definitiva che il soggetto dovrà effettivamente prestare sarà calcolata a seguito della fase di progettazione, in proporzione alla durata e al valore effettivo delle risorse pubbliche messe a disposizione.

Nello sviluppo dei contenuti della convenzione si terrà conto delle indicazioni offerte dalle Linee guida regionali che prevedono che la convenzione contenga:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dalla PA e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;

- le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale) per come risultante dagli atti della procedura;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.

Gli appartamenti verranno concessi in comodato gratuito dal Comune di Rho alle condizioni di seguito definite.

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria solo limitatamente ai seguenti aspetti:

- strutture in cemento armato;
- gli impianti;
- la copertura;
- l'applicazione di nuove normative che dovessero comportare eventuali modifiche strutturali.

Sono a carico del soggetto gestore;

- le utenze di luce, gas e acqua e tassa rifiuti per le quali l'Ente gestore dovrà procedere all'intestazione dei rispettivi contratti;
- la manutenzione ordinaria dell'immobile;
- i costi dei servizi comuni del condominio (pulizia scale parti comuni, ascensore spese luce condominiale, manutenzione verde condominiali.);
- fornitura degli arredi;
- spese connessione internet.

## F) Risorse

### F.1) Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie ordinarie per l'ente gestore saranno rappresentate dalle tariffe/rette applicate per l'accoglienza di donne sole o con figli presso le Case Rifugio di via Togliatti 48/50 e via Pellegrini 8.

L'ETS dovrà elaborare una proposta tariffaria che sarà oggetto di valutazione e che dovrà fare riferimento al paragrafo 6.1. delle Linee d'Indirizzo approvate dalla Giunta comunale.

Qui di seguito, riepiloghiamo le tipologie tariffare previste dal paragrafo appena citato:

- Accoglienza donna sola;

- Accoglienza donna con un figlio;
- Quota aggiuntiva per accoglienza di ogni figlio ulteriore rispetto al primo.

## **F.2) Risorse immobiliari**

Per la realizzazione dell'azione, il Comune di Rho metterà a disposizione tre appartamenti siti nel territorio città, di proprietà del Comune e acquisiti dall'Amministrazione comunale dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) di Milano.

Nel rispetto delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione, il Comune di Rho ha ricostruito il valore d'uso del bene.

Ai fini di questo Avviso, il valore d'uso del bene è identificato considerando le seguenti stime:

- per gli appartamenti di Via Togliatti 48/50, il valore d'uso, stimato sulla base dei dati della banca dati OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2024, zona D1, stato di conservazione ottimo, varia da 9,9 euro/mq. a 12,80 euro/mq. al mese. Il valore mediano è 11,35 euro/mq. Il valore d'uso annuo è stimato pari a 20.700,00 euro.
- per l'appartamento di via Pellegrini, 8 il valore d'uso, stimato sulla base dei dati della banca dati OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2024, zona D1, stato di conservazione normale, varia da 7,2 euro/mq. a 9,8 euro/mq. al mese. Il valore mediano è 8,5 euro/mq. Il valore d'uso annuo è stimato pari a 5.000,00 euro, cui aggiungere il valore d'uso dell'autorimessa stimato pari a 1.000,00 euro annue.

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare sarà messa a disposizione gratuitamente, mantenendo in capo al Comune di Rho una parte degli oneri per la manutenzione straordinaria, salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive.

Nella Convenzione saranno definiti puntualmente i rispettivi oneri, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo degli interventi.

In ogni caso, l'ETS dovrà farsi carico del pagamento delle utenze attive o da attivare secondo necessità.

Per l'appartamento di via Pellegrini 8, configuratosi come appartamento di II° livello destinato all'accoglienza di donne segnalate dal Centro Antiviolenza in un percorso di autonomia abitativa e lavorativa, la donna attualmente ospitata, o il Comune di residenza della stessa, comparteciperà alle spese relative al consumo delle utenze con una quota mensile pari ad euro 250,00.

L'accesso e la permanenza della donna presso la struttura di II livello sono ora definiti da un "Patto di ospitalità temporanea" redatto dal Centro Antiviolenza, dal Comune e sottoscritto dalla donna ospitata.

Al termine dello specifico progetto di accoglienza oggi in atto nell'appartamento di via Pellegrini 8, saranno applicate le ordinarie tariffe previste dalla co-progettazione.

## **F.3) Altre risorse**

L'Amministrazione comunale potrà mettere a disposizione eventuali risorse economiche che Regione Lombardia vorrà riconoscere agli enti gestori di Case Rifugio presenti sulla Rete territoriale che siano in possesso dei requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 e iscritti nell'Albo regionale dei soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 11/2012 che perseguono i propri scopi nell'ambito dell'assistenza e la tutela delle donne vittime di violenza, sole o con figli

minori o familiari, istituito con D.G.R. n. 1073/2023, secondo le indicazioni e le modalità che saranno individuate dalle Linee guida di Regione.

Sono previste risorse finanziarie a carico del Comune per la copertura delle spese condominiali e delle eventuali spese straordinarie imputabili ai tre appartamenti messi a disposizione dal Comune.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, gli Enti del Terzo Settore metteranno a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, individuate nella proposta progettuale.

## **G) Verifiche e controlli**

### **G.1) Controlli sui requisiti**

Il responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalle fasi di selezione (prima fase), co-progettazione (seconda fase) e stipulazione della convenzione (terza fase).

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di attivare la co-progettazione con altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

### **G.2) Aggiornamento delle informazioni.**

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione, la migrazione in altra sezione del Registro unico nazionale.

### **G.3) Cause di risoluzione**

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti dal paragrafo C);
- la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale degli enti del terzo settore;
- la violazione di disposizioni di bandi o il comportamento fraudolento o scorretto che possano aver determinato la perdita di finanziamenti pubblici e privati;
- fatti o azioni commesse nell'esecuzione di progetti di partenariato, di co-progettazioni o altri appalti che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni penali, amministrative, tributarie o il risarcimento di un danno in capo all'ente interessato, ad un altro partner o al Comune di Rho.

## **H) Trattamento dei dati personali**

### **H.1) Trattamento per la procedura di co-progettazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convezione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

### **H.2) Trattamento dei dati nell'attuazione**

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

## I) Appendice normativa

### I.1) Inquadramento

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

*"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

*"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

*2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione precedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*

*3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.*

*4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione precedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner."*

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali» è tuttora un documento valido di riferimento per lo sviluppo della co-progettazione.

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per le relazioni tra il Codice del Terzo Settore e l'allora vigente Codice dei Contratti ex decreto legislativo 50/2016.

Si legge nella motivazione della decisione: “Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l'art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria (...”).

Il nuovo codice dei contratti pubblici, decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36/2023, rappresenta un chiaro passo verso nuove modalità di attuazione dell'azione amministrativa. Nello specifico, l'articolo 6 stabilisce che *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”*.

L'apertura del nuovo codice verso i rapporti con il Terzo Settore dirama le tensioni applicative preesistenti tra il vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) e il Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017). Le interpretazioni tra i due codici sono state oggetto di grande dibattito: in

particolare, nel 2018 il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2052 su richiesta dell'ANAC, riguardo la normativa applicabile ai contratti pubblici alla luce dei nuovi codici. Il CdS ha concluso che, nel rispetto delle norme europee in tema di concorrenza, alle procedure di affidamento dei servizi sociali previste dal Codice del Terzo settore non sono applicabili le disposizioni del Codice dei contratti pubblici quando prive di carattere selettivo – quindi non tese all'affidamento del servizio, come nel caso dell'accreditamento – o quando sono offerte in forma integralmente gratuita – in questo caso è prevedibile un rimborso spese di natura specifica e non forfettaria. Al contrario, la concorrenza deve essere tutelata se il servizio è svolto in forma onerosa, la quale ricorre anche quando il rimborso spese previsto è di tipo forfettario. Un passaggio fondamentale del parere in questione è quello in cui il Consiglio di Stato specifica che, in caso di ricorso a modalità di affidamento escluse dal Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione affidataria deve puntualmente specificare le motivazioni di tale scelta. Questa posizione del CdS mostra, chiaramente, come sia preferito il ricorso al Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle norme europee sulla concorrenza.

Le sollecitazioni della Corte costituzionale di cui alla sentenza 131/2020 sono state accolte di fatto dal nuovo Codice, che all'articolo 6 ribadisce come principio di carattere generale la separazione tra disciplina dei contratti pubblici e gli strumenti individuati dal Codice del Terzo settore.

Il successivo articolo 7 ribadisce l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni quando al comma 1 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”.

Entrambi gli articoli, quindi, delineano la chiara possibilità per le pubbliche amministrazioni di favorire modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore.

I modelli organizzativi dell'amministrazione condivisa devono essere applicati nel rispetto dei principi amministrativi del pari trattamento, della trasparenza e del principio del risultato. L'articolo 6 introduce il principio del risultato, il quale viene disciplinato all'articolo 1 del nuovo codice. Il comma 3 delimita l'applicazione di tale principio ai contratti pubblici, escludendolo quindi dall'ambito dell'amministrazione condivisa. Tuttavia, il comma 4 stabilisce che il principio del risultato è il criterio attraverso cui si esercita il potere discrezionale per l'individuazione della regola da applicare ai casi concreti. In questo senso, il principio del risultato opererebbe nell'ambito dell'esercizio creativo dell'autonomia amministrativa per il perseguimento degli interessi sociali.

## **I.2) Le linee guida ministeriali sulla co-progettazione**

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”;
- la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

- ogni ente pubblico, dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

È chiaro che le Linee Guida ministeriali immaginano una situazione tipica in cui l'amministrazione ha già chiaramente individuato l'intervento progettuale.

Rho, 11 aprile 2025

IL DIRETTORE

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Francesco Reina\*

---

\* Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: FRANCESCO REINA